



Giugno 2002, Anno 2, n. 2

Sommario

## ULTIMISSIME

### Istituzione di nuovo Codice Tributo

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Gestione Tributi, con risoluzione n. 133/E del 30/04/2002, ha istituito un nuovo codice tributo relativo alla riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato nel settore dell'autotrasporto, che consente di utilizzare il relativo credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

L'adozione del nuovo codice ha seguito la rideterminazione del beneficio fiscale di riduzione di aliquota del gasolio utilizzato dagli autotrasportatori effettuata con D.M. 1 febbraio 2002.

Pertanto il nuovo codice tributo da citare nella compilazione dei modelli fiscali è il seguente:

**6740 - "Credito d'imposta - Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori - Art. 1, comma 5, del decreto legge 30 giugno 2001, n. 246".**

Tale codice ha sostituito il vecchio codice **6730**.

Ricordiamo inoltre a tutte le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori che la prossima scadenza per presentare la domanda di sgravio fiscale è il 30 settembre 2002.

Gli uffici dell'Associazione sono a disposizione per la preparazione delle domande e del supporto informatico alle Aziende che ne inoltrano richiesta in tempo utile.